

STATUTO UNIONE COMUNI VALDASO

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 10 del 24/09/12

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

[Art. 1 - Istituzione dell'Unione](#)

[Art. 2 - Oggetto e finalità dell'Unione](#)

[Art. 3 - Obiettivi e principi. Criteri generali
dell'organizzazione e dell'azione amministrativa](#)

[Art. 4 - Durata dell'Unione](#)

[Art. 5 - Recesso di un Comune e scioglimento
dell'Unione](#)

[Art. 6 - Funzioni dell'Unione](#)

[Art. 6 bis -Funzioni fondamentali dei Comuni](#)

[Art. 7 - Modalità di attribuzione delle funzioni
e delle competenze all'Unione](#)

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIONE

[Art. 8 - Organi](#)

Il Consiglio

[Art. 9 - Composizione ed organizzazione interna](#)

[Art. 10 – Il Presidente del Consiglio](#)

[Art. 11 – Competenze del Consiglio](#)

[Art. 12 – Diritti e Doveri dei Consiglieri](#)

[Art. 13 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri](#)

[Art. 14 – Organi Consiliari](#)

Il Presidente e la Giunta

[Art. 15 - Il Presidente dell'Unione- nomina](#)

[Art. 16 - Il Presidente - competenze](#)

[Art. 17 - Il Vicepresidente](#)

[Art. 18 - Composizione della Giunta](#)

[Art. 19 –Nomina della Giunta e del Vice Presidente](#)

[Art. 20 - Funzionamento della Giunta](#)

[Art. 21– Competenze della Giunta](#)

[Art. 22. - Mozione di Sfiducia](#)

[Art. 23. - Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente](#)

[Art 24. - Dimissioni e revoca degli assessori](#)

TITOLO III

OGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

[Art. 25 - Principi generali](#)

[Art. 26 – Segretario](#)

[Art. 27 – Direttore Generale](#)

[Art. 28 – Contratti a Tempo Determinato](#)

[Art. 29 - Principi in materia di gestione del Personale](#)

[Art. 30 – Principi di Collaborazione](#)

[Art. 31 - Principi di Partecipazione](#)

[Art. 32 - Difensore Civico](#)

[Art. 33 - Principi in materia di Servizi Pubblici Locali](#)

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA`

[Art.34 - Finanze dell'Unione](#)

[Art.35 - Bilancio e programmazione finanziaria](#)

[Art.36 - Ordinamento contabile e servizio finanziario](#)

[Art.37 - Revisione economica finanziaria](#)

[Art.38 - Affidamento del servizio di tesoreria](#)

TITOLO V

NORME FINALI

[Art. 39 - Inefficacia delle norme regolamentari
comunali incompatibili.](#)

[Art. 40 - Norma finanziaria](#)

[Art. 41 - Proposte di modifica dello statuto](#)

[Art. 42 – Entrata in Vigore](#)

[Art. 43 - Norma finale](#)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione

1. Il presente statuto della "Unione Comuni Valdaso", approvato dai Comuni di Altidona, Campofilone, Lapedona, Montefiore dell'Aso, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, nel rispetto del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce i principi dell'organizzazione, le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione dei comuni che costituiscono l'Unione, e individua le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione stessa.
2. L'Unione è costituita dai Comuni di cui al primo comma. Con il voto favorevole del Consiglio dell'Unione, e attraverso le medesime procedure seguite per la sua istituzione, l'Unione può essere allargata ad altri Comuni.
3. La sede giuridica dell'Unione è situata in uno dei suoi Comuni. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché compresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma.
6. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'Unione

1. L'Unione è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Spettano all'Unione tutte le funzioni amministrative e i servizi che le verranno conferiti dai Comuni.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, fatta salva la ripartizione della spesa da determinarsi in sede di conferimento del servizio medesimo.

Art. 3

Obiettivi e principi. Criteri generali dell'organizzazione e dell'azione amministrativa

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e incentivare, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali, lo sviluppo socio-economico della Valdaso;

- b) favorire la progressiva integrazione dei Comuni che la costituiscono, anche svolgendo la funzione di programmazione e progettazione per le funzioni comunali, organizzando ed erogando le funzioni ed i servizi ad essa conferiti.
- c) mantenere i rapporti con gli altri enti locali, e in particolare con i Comuni, la Provincia, la Regione lo Stato e la UE, anche allo scopo di attuare pienamente il principio di sussidiarietà attraverso il massimo conferimento di funzioni e servizi all'Unione con le relative risorse.
2. Inoltre, nel rispetto dell'equilibrato assetto del territorio, del benessere dei cittadini e della tutela dell'ambiente, l'Unione favorisce l'integrazione fra la costa e l'entroterra della Valle dell'Aso;
3. Sono principi e criteri generali di organizzazione dell'Unione:
- a) la programmazione attraverso la propria azione amministrativa e quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio;
- b) la collaborazione con i comuni partecipanti e gli altri enti pubblici;
- c) la separazione funzionale tra poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi;
4. L'Unione assume e gestisce i servizi pubblici locali tendendo ad un costante miglioramento della loro qualità e fruibilità, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Inoltre l'Unione promuove la semplificazione dell'attività amministrativa, in particolare con l'istituzione dello Sportello Unico per le Imprese;
5. L'Unione, nella determinazione di tariffe, imposte e tasse si ispira al principio della mutua solidarietà.

Art. 4

Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. La fusione tra i Comuni costituiti in Unione è rimessa alla loro libera scelta.
3. La fusione è ammessa anche tra parte dei Comuni dell'Unione. Il nuovo Comune entra di diritto nell'Unione.

Art. 5

Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione

1. Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare da adottare con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Non costituisce recesso la fusione di parte dei Comuni dell'Unione.
3. In caso di recesso la gestione delle funzioni e dei servizi, nonché degli obblighi ad essi connessi non immediatamente devolvibili all'ente receduto restano all'Unione fino alla prima scadenza possibile.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli Organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

5. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso.

Art. 6

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni, anche in relazione al programma territoriale triennale della regione Marche per la gestione associata di funzioni e servizi ai sensi del capo III del d.l.vo n. 286/99 e dell'articolo 113 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, trasferiscono all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative proprie o ad essi conferite.

2. All'Unione sono trasferite con le modalità di cui al successivo art. 7:

a) le funzioni e i compiti relativi a:

- la progettazione e la gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete;
- la gestione degli appalti di servizi e forniture e, a richiesta, anche per i singoli Comuni dell'Unione, ed opere pubbliche di interesse congiunto di più Comuni e/o dell'Unione;
- la valutazione, le gestioni giuridica, economica e sindacale del personale;
- la pianificazione dello sviluppo delle risorse umane e professionali, la promozione della formazione e l'aggiornamento professionale;
- la ragioneria e i tributi;
- il controllo di gestione;

b) le funzioni amministrative relative a:

- sportello unico per le imprese, attività economico/produttive ivi compresa la competenza alla formazione ed approvazione dei connessi piani ed il rilascio delle relative autorizzazioni;
- servizi demografici e statistici;
- ufficio tecnico, ed in particolare urbanistica e lavori pubblici;
- appalti e contratti;
- presidio del territorio, polizia municipale, protezione civile;

c) i servizi a carattere imprenditoriale e produttivo:

- erogazione energia e pubblica illuminazione;
- metanizzazione;
- ciclo dell'acqua e depurazione;
- ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- trasporto collettivo.
- promozione e valorizzazione della cultura e dello sport, e gestione dei servizi connessi;
- programmazione ed erogazione dei servizi socio assistenziali;
- programmazione ed erogazione di servizi educativi e di supporto all'istruzione scolastica.

3. Inoltre, in aderenza a quanto disposto dall'art. 3, che prevede quale obiettivo prioritario dell'Unione lo sviluppo socio economico della Valdaso, nonché, quale principio generale di organizzazione, quello della programmazione, l'Unione individua le seguenti aree di intervento, che ritiene prioritarie ai fini suddetti:

a) economica, rispetto alla quale l'Unione assume iniziative per favorire lo sviluppo imprenditoriale, soprattutto tra i giovani, con particolare attenzione a forme solidaristiche e cooperative.

b) ambiente, agricoltura, paesaggio e natura, rispetto ai quali l'Unione si impegna alla salvaguardia e alla valorizzazione, assumendoli quali beni strategici per la qualità della vita per le generazioni future;

c) turismo e cultura, rispetto ai quali l'Unione assume iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica;

d) la salute, rispetto alla quale l'Unione assume iniziative finalizzate a migliorare la fruibilità delle strutture sanitarie, con particolare riferimento all'infanzia, agli anziani e alle persone disabili. Predisporre piani e programmi di controllo del territorio per la prevenzione e la segnalazione delle cause di inquinamento, per la sicurezza alimentare e, in generale, per la qualità della vita

4. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica a favore dei Comuni dell'Unione al fine di coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

5. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salva diversa volontà manifestamente espressa, la indicazione di un servizio o di settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunali.

Art 6 bis

Funzioni fondamentali dei Comuni

"All'Unione sono trasferite con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto le funzioni fondamentali dei Comuni individuate dallo Stato ai sensi dell'art 117 secondo comma lettera P della costituzione."

Art. 7

Modalità di attribuzioni di funzioni e competenze all'Unione

1. Il trasferimento delle funzioni e delle competenze all'Unione è deliberato da tutti i Consigli comunali. Con lo stesso atto, i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi e ad approvare il progetto tecnico di cui al successivo comma 3.

2. E' ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi anche solamente da parte di alcuni Comuni purché in numero non inferiore ad un terzo degli aderenti all'Unione, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Unione.

3. Il trasferimento di un servizio è sempre accompagnato da un progetto contenente l'analisi delle risorse finanziarie, dei mezzi, delle strutture e del personale che dai singoli Comuni vengono trasferiti all'Unione.

4. Nel caso di trasferimento di funzioni e di servizi solo da parte di alcuni Comuni, i rappresentanti degli altri Enti partecipano alle sedute degli organi di cui fanno parte ma senza diritto di voto sugli argomenti riguardanti i servizi non trasferiti dai propri Comuni.

TITOLO II

ORGANI DELL' UNIONE

Art. 8

Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Può essere nominato Presidente dell'Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni che ne fanno parte.
3. ***Possono far parte della Giunta coloro che ricoprono la carica di componente della Giunta di un Comune dell'Unione.***
4. Possono far parte del Consiglio unicamente i Consiglieri comunali degli Enti aderenti all'Unione.
5. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta all'Unione.
6. I Componenti degli Organi dell'Unione cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.
7. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, competenze, stato giuridico e incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

Il Consiglio

Art. 9

Composizione ed organizzazione interna

1. ***Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti e da numero 10 consiglieri eletti da ciascun Consiglio Comunale tra i propri componenti. I singoli Comuni eleggono un numero di consiglieri pari a quello di seguito indicato:***

<i>COMUNI</i>	<i>CONSIGLIERI</i>
<i>Altidona</i>	<i>n. 2 di cui uno in rappresentanza della minoranza</i>
<i>Pedaso</i>	<i>n. 2 di cui uno in rappresentanza della minoranza</i>
<i>Monterubbiano</i>	<i>n. 2 di cui uno in rappresentanza della minoranza</i>
<i>Montefiore dell'Aso</i>	<i>n. 1</i>
<i>Campofilone</i>	<i>n. 1</i>
<i>Lapedona</i>	<i>n. 1</i>
<i>Moresco</i>	<i>n. 1</i>

L'elezione dei consiglieri di minoranza avviene contestualmente a quelli di maggioranza con voto limitato."

2. Nel caso in cui non esista minoranza consigliere, i Consigli Comunali tenuti alla nomina di un consigliere di minoranza, eleggono comunque tutti i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

3. Il funzionamento del Consiglio dell'Unione è disciplinato da apposito Regolamento, da adottarsi nel rispetto dei principi fissati dal D.lvo 18 agosto 2000, n. 267, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il Consiglio dell'Unione non ha una durata predefinita e si rinnova parzialmente o totalmente in coincidenza con il rinnovo dei Consigli Comunali di cui è espressione. I suoi componenti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato ricoperto presso i rispettivi Comuni. Nel caso di modifica del numero dei consiglieri assegnati, i singoli Consigli Comunali eleggono i propri rappresentanti, nel numero stabilito con modifica statutaria, in occasione del loro primo rinnovo. Fino al raggiungimento della nuova composizione del Consiglio, il numero di consiglieri assegnati si considera pari a quello precedente.

5. I Consigli comunali eleggono i propri rappresentanti nella prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni e nel caso di cessazione del Consigliere dell'Unione per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nella prima seduta utile.

6. Il Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla comunicazione dei nominativi procede alla convalida dell'elezione dei componenti eletti dai Consigli comunali.

7. In caso di scioglimento anticipato di uno dei consigli dei Comuni o di gestione commissariale di un Comune, i Consiglieri di quel Comune eletti al Consiglio dell'Unione restano in carica fino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale.

8. Il consiglio dell'Unione può essere convocato per deliberare validamente quando siano in carica almeno i due terzi dei membri assegnati.

9. Il Consiglio dell'Unione è validamente riunito con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati e delibera a maggioranza assoluta dei voti escludendo dal computo le astensioni.

10. In materia di scioglimento del Consiglio dell'Unione, per quanto non previsto nel presente Statuto e in quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 141 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Art. 10 Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi Membri nella seduta di primo insediamento.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio e ne dirige i lavori secondo il Regolamento tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. Il Presidente del Consiglio dura in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere dell'Unione.

4. Il Consiglio dell'Unione procede all'Elezione del nuovo Presidente nella prima seduta successiva alla vacanza della carica. Fintanto che non viene eletto il Presidente la presidenza del Consiglio è assunta dal Presidente dell'Unione.

5. In caso di assenza, Il presidente è sostituito secondo le modalità previste nel Regolamento.

6. le dimissioni del Presidente del consiglio indirizzate al consiglio stesso diventano efficaci trascorsi 10 (dieci) giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente

Art. 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esso adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale non incompatibili con i principi dell'Unione.
2. Il Consiglio dell'Unione approva le linee programmatiche. secondo le modalità di cui al successivo art. 16
3. Al fine di verificare e di adeguare le linee programmatiche, il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al consiglio rapporti globali e per aree di attività , sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti.

Art. 12

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio.

Art. 13

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può dar luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza da Consigliere con contestuale avviso ad opera del Presidente all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta in ogni caso al Consiglio per la decisione.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 14

Organi Consiliari

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni consiliari di natura consultiva o propositiva che predispongano programmi o piani di intervento di breve-medio periodo per la realizzazione delle finalità dell'Unione come individuate in modo particolare all'art. 6. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina.

Capo III - Il Presidente e la Giunta

Art. 15

Il Presidente dell'Unione – nomina

1. Il Presidente è nominato, su proposta dei Sindaci dei Comuni dell'Unione, dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente dura in carica tre anni decorrenti dalla data della deliberazione di nomina.
3. Il Presidente è nominato entro 30 giorni dalla scadenza del mandato precedente.

Art. 16

Il Presidente dell'Unione – competenze

1. Il Presidente è organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione e la rappresenta, anche in giudizio.
2. Egli convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ed esercita le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento.
3. Il Presidente dell'Unione, entro il termine di 30 giorni dalla sua nomina, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il documento è approvato dal Consiglio con la maggioranza dei consiglieri presenti. Successivamente il documento è trasmesso ai Capigruppo dei Comuni aderenti per eventuali osservazioni da formularsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Trascorso detto termine senza che siano pervenute osservazioni le linee programmatiche si intendono approvate. In caso contrario il Consiglio adotta le necessarie determinazioni.
4. Egli assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuove e coordina l'attività degli Assessori.

Art. 17

Il Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza.
2. In caso di assenza anche del Vicepresidente alla sostituzione provvedono gli Assessori secondo l'anzianità anagrafica.

Art. 18

Composizione della Giunta

1La Giunta è composta dal Presidente e dagli Assessori; Il numero complessivo dei componenti è pari a quello dei Comuni aderenti all'Unione. Tutti i Comuni devono essere rappresentati all'interno della Giunta.

Art. 19

Nomina della Giunta e del Vice Presidente

1. *Il Presidente sentito il parere vincolante dei Sindaci dei Comuni dell'Unione sulla scelta dei rispettivi rappresentanti, nomina gli Assessori e fra questi il Vice Presidente, tra i componenti delle giunte dei Comuni dell'Unione, cercando di favorire la presenza di ambo i sessi.*
2. Il Presidente comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella seduta successiva alla nomina.
3. Nel caso di cessazione dalla carica di Assessore nel corso del mandato, il Presidente provvede alla sostituzione entro 10 giorni e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

Art 20

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente; per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.
2. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta in sua vece.
3. Le deliberazioni sono sempre adottate con votazione palese salvo diversa decisione della stessa Giunta assunta a maggioranza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. A discrezione del Presidente possono partecipare ai lavori della Giunta Dirigenti e Funzionari e Consiglieri dell'Unione o dei Comuni aderenti, nonché Cittadini o Autorità al solo fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 21

La Giunta – competenze

1. La Giunta è l'organo esecutivo che realizza e rende operativo il programma e gli interventi approvati dal Consiglio dell'Unione e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Essa collabora con il Presidente al governo dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nella predisposizione dei programmi esecutivi. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio. In coincidenza con il rendiconto della gestione riferisce al Consiglio sulla propria attività
3. Il Presidente può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o anche ai Consiglieri, sentito in quest'ultimo caso il Presidente del Consiglio
4. ABROGATO.

Art 22 Mozione di sfiducia

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione al protocollo.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia non comporta lo scioglimento del Consiglio dell'Unione.

Art. 23

Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1. Le dimissioni del Presidente dell'Unione indirizzate al Consiglio, diventano efficaci trascorsi 20 (venti) giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente.
2. Nei casi di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica del Presidente decade anche la Giunta
3. In ogni caso il Presidente e la Giunta dell'unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina della nuova Giunta.

Art. 24

Dimissioni e revoca degli Assessori

1. Gli Assessori possono presentare dimissioni dalla carica. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Presidente ed al Sindaco del comune rappresentato e diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 10 (dieci) giorni dalla presentazione al protocollo dell'Unione
2. Il Presidente, nel corso del mandato, sentito il Sindaco del Comune di appartenenza può revocare dall'incarico uno o più assessori. La revoca è sinteticamente motivata con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario ed è comunicata al consiglio dell'Unione alla prima seduta utile
3. – La facoltà di revoca non è esercitabile nel caso di Assessore che ricopra la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'unione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25 Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

2. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 30.

Art. 26 Segretario

1. L'Unione ha un segretario, scelto dal Presidente preferibilmente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione o tra i funzionari degli stessi Comuni in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

2. Le funzioni del Segretario possono essere svolte anche da un Dipendente dell'Unione in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

Il Segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. Il Segretario viene nominato dal Presidente sentita la Giunta.

Il trattamento economico del Segretario è stabilito di intesa fra le parti con il provvedimento di nomina.

5. Il Presidente, previa Deliberazione di Giunta può affidare al Segretario dell'Unione le funzioni di Direttore Generale.

Art. 27 Direttore Generale

1. L'Unione può dotarsi di un responsabile di direzione e coordinamento dei servizi, scelto anche tra i Segretari Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione, che risponde direttamente alla Giunta e al Presidente dell'Unione. Il direttore/coordinatore dell'Unione viene assunto a tempo determinato previo parere vincolante della Giunta. Egli è responsabile dei risultati economici e qualitativi dei servizi assegnatigli.

2. Il Presidente previa Deliberazione di Giunta può affidare al Direttore le funzioni di Segretario dell'Unione se in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Art. 28 Contratti a Tempo Determinato

1. Il Presidente previa deliberazione di Giunta può conferire incarichi per la copertura di posti di Responsabile degli Uffici e dei Servizi, di qualifica Dirigenziale o di Alta Specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con adeguata motivazione da indicare nella deliberazione di Giunta di diritto privato.
2. Il contratto stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e, comunque in possesso dei requisiti di studio e professionale richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire ha durata non superiore a quella del Presidente.
3. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui verranno stipulati i contratti di cui al presente articolo.

Art 29

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; e cura la progressiva informatizzazione della propria attività .
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 30

Principi di collaborazione

1. L'Unione definisce con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può richiedere agli organi comunali competenti di avvalersi, per specifici compiti e servizi, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità , di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante utilizzo degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi procedimenti, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

Art. 31

Principi di partecipazione

1. L'Unione favorisce ed assicura la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte amministrative, e garantisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti da essa formati o

permanentemente detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267 sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal consiglio. I predetti regolamenti dovranno essere predisposti in sintonia con quelli dei Comuni che hanno costituito l'Unione.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere la carta dei servizi, quale strumento essenziale offerto alla collettività per valutare il rispetto degli standard qualitativi delle prestazioni in tutti i servizi da essa direttamente o indirettamente erogati.

Art. 32

Difensore civico

1. L'Unione può nominare un difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione dell'Unione, segnalando, anche di proprio iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri nella prima seduta utile dello stesso. L'eletto presta giuramento davanti al Presidente del Consiglio con la formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dell'ordinamento pubblico e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico- amministrativa. Non può essere nominato difensore civico:
 - chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - i parlamentari, i consiglieri comunali, di unioni di comuni e montane, regionali, provinciali e assessori dei predetti enti;
 - i ministri di culto;
 - gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti, società e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione dell'Unione e dei rispettivi comuni o che comunque ricevano da essi a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - chi svolge qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Unione e i comuni che la costituiscono;
 - che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano politici o tecnici dell'Unione e dei comuni che la costituiscono.
4. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate come sopra. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri. Può essere revocato d'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
5. Il difensore civico ha sede presso gli uffici ove ha sede l'Unione, dispone delle attrezzature ivi esistenti e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
6. Le procedure a cui deve attenersi il difensore civico sono oggetto di apposito regolamento da approvare dal Consiglio. Il regolamento tiene conto delle finalità e dei principi di cui al primo comma.

7. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, una relazione sull'attività dell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi e proposte tesi a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 33

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dal Titolo V della Parte I del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di trasformazione della gestione di servizi pubblici locali l'Unione adotta, preventivamente, forme di consultazione e partecipazione del/i Comune/i interessato/i a partire dalle rispettive amministrazioni.
3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente statuto.
4. L'Unione non può dismettere l'esercizio delle funzioni inerenti ad un servizio pubblico di cui sia titolare in ragione del loro conferimento da parte dei Comuni, senza il loro preventivo consenso.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 34

Finanze dell'Unione

1. L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione si attiene alle norme e ai principi "dell'Ordinamento finanziario e contabile - parte seconda" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 35

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione di norma delibera, almeno 30 giorni prima della scadenza prevista per i comuni, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, nel quadro delle linee programmatiche approvate dal Consiglio
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. L'Unione trasmette ai Comuni lo schema di bilancio approvato dalla Giunta ai fini della propria programmazione finanziaria.

Art. 36

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.
2. I Comuni che hanno costituito l'Unione possono, ai sensi dell'articolo 207 del D. l.vo 18 agosto 2000, n. 267 rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte dell'Unione di cui fa parte, oltre che da aziende da essa dipendenti e da consorzi a cui partecipa.

Art. 37

Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione. La competenze dello stesso sono quelle stabilite nel Titolo VII della seconda parte del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'organo di revisione può, oltre a quanto stabilito dalle norme del predetto Titolo VII, partecipare alle riunioni dell'organo esecutivo dell'Unione, collabora con il Consiglio al controllo strategico di cui all'articolo 147 comma 1 lettera d) del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267 e nel regolamento di contabilità verranno previsti i mezzi necessari per i compiti dello stesso.
3. L'organo di revisione, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso anche agli atti e documenti amministrativi dei Comuni dell'Unione.

Art. 38

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio tesoreria dell'Ente è affidato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, la disapplicazione degli atti normativi e amministrativi comunali adottati in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione, adottando gli atti di propria competenza, indicano gli atti comunali da disapplicare, in tutto o in parte.

Art. 40

Norma Finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, la cui entità è commisurata all'entità della loro rispettiva popolazione. Per quanto sopra si provvederà alla costituzione di un primo contingente di addetti attingendo in primo luogo tra i dipendenti dei Comuni costituenti.

Art. 41

Proposte di modifica dello statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal consiglio dell'Unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 42

Entrata in Vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'unione e di tutti i Comuni aderenti.

2. Dalla data di entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, è abrogato il precedente Statuto.

2. Le disposizioni del titolo II si applicano a partire dalla data di svolgimento del primo Consiglio dell'Unione successivo alle elezioni Amministrative per il rinnovo dei Consigli Comunali della Primavera 2009.

Art. 43

Norma finale

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, Affisso all'albo pretorio dei Comuni aderenti ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.